

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Sig.ri Magistrati:

1)– Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente rel.

2)– Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere

3) -Dott. ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere

All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.1.2024 seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1515/2021 R.G. SEZ. LAV., vertente

TRA

██████████ c.f. ██████████ rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Renzullo C.F. RNZNTN74S29F839G ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 44, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tutte ai sensi di legge, al numero telefax 081.19002070 e/o all'indirizzo pec: avvantoniorenzullo@pec.giuffre.it

-Appellante-

F

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (C.F. 80078750587) –
Ente di diritto pubblico, con Sede Centrale in ROMA/EUR, Via Ciriaco De Mita n.21, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede Regionale
dell'INPS per la Campania in Napoli alla Via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Ente



(FAX 089/610337) rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Di Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B – 081/7552702 – 8305 – e mail vincenzo.dimaio@inps.it), Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e Gianluca Tellone (C.F. TLLGLC70R13A509E) per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974 rogito n. 21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al n. 19851 serie 1T che dichiarano di voler ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it; avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it ; avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1721/2021 del 16.4.2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di appello depositato in data 19.5.2021, la parte in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1721/2021 del 16.4.2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda dell'attore diretta ad accertare che il licenziamento intimatogli con la nota avente prot n. 1771 del 06/12/2018 fosse illegittimo e/o illecito e/o nullo e/o annullabile per insussistenza del fatto materiale contestato e/o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi dell'art 18 comma 4 L.300/1970, oltre che comunque inefficace perché affetto da vizi di forma e procedura.

Il licenziamento era stato irrogato perché, a seguito degli accertamenti svolti nel 2018 dall'Area funzione ispettiva centrale in ordine al corretto uso delle procedure informatiche da parte dell'Istituto, era emerso che il lavoratore, dipendente INPS, nel periodo dal 3.7.17 al 31.5.18, aveva effettuato 38.447 accessi al servizio informatico "201 – estratti contributivi", per la relativa visualizzazione e stampa degli stessi; che detti accessi, relativi in gran numero a soggetti non rientranti nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio, non erano giustificati da esigenze di servizio ma ne erano del tutto estranei, pur venendo posti in essere in orari lavorativi; che i log degli accessi forniti dalla Dcosi fornivano chiara indicazione degli indirizzi IP da cui erano avvenuti gli accessi e delle username di accesso alla rete, corrispondenti alle postazioni di lavoro e alle credenziali del ~~lavoratore~~.

La sentenza, in particolare, aveva rigettato l'eccezione di decadenza dal potere di irrogare la sanzione espulsiva per il decorso del termine perentorio previsto dall'art. 55 bis d.lgs. 16S del 2011 per la contestazione e per la successiva irrogazione del licenziamento.

Nel merito aveva ritenuto che le risultanze istruttorie non fossero in grado di corroborare le tesi difensive e che, al contrario, fosse emersa la fondatezza degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare.



Sentenza n. 392/2024 pubbl. il 26/01/2024
RG n. 1515/2021

Non sono emerse, continua la sentenza, prove dell'esistenza di falle nel sistema informatico tali da rendere plausibile la ricostruzione attorea sull'intervento di hackers dall'esterno.

Stante il pacifico utilizzo delle credenziali del ~~defunto~~, la sentenza ha ritenuto che non fossero emersi elementi tali da fare ritenere che qualcun altro dall'interno abbia utilizzato la sua password per porre in essere l'attività illecita. Gli accessi illeciti, del resto, sarebbero stati effettuati in corrispondenza con le sessioni di lavoro al computer del dipendente.

Nemmeno corretta sarebbe la prospettazione attorea secondo la quale non sarebbe logicamente ammissibile un tale elevato numero di accessi in un arco di tempo ridotto.

La sentenza, poi, ha confermato la proporzione della sanzione individuata stante la gravità dei fatti emersi alla luce della delicata funzione svolta dall'Istituto.

Con l'atto di appello l'appellante ha impugnato la sentenza ribadendo l'eccezione di decadenza e le difese svolte in primo grado intorno alla insussistenza del fatto materiale.

In particolare ha reiterato l'eccezione di decadenza sostenendo che l'Istituto sarebbe incorso nella decadenza prevista dall'art. 55 bis cit. La contestazione degli addebiti, è avvenuta il 20.8.2018. Prendendo in considerazione tale data sarebbe elasso il termine legale di trenta giorni a partire dal 4.6.2018 (data ultima degli illeciti contestati), o dal 5.6.2018 (momento in cui l'Istituto ha preso cognizione dei fatti in quanto la Direzione avrebbe fornito agli ispettori il log degli accessi corrispondenti alla consultazione degli estratti contributivi) o, infine, dal 25.6.2018 (data nella quale veniva redatto il verbale di audizione del lavoratore).

Ha lamentato che la contestazione riguardava più addebiti formulati in maniera irrituale e in momenti temporalmente distinti - oltre al mancato rispetto dei termini perentori - che delegittima l'adozione del provvedimento disciplinare. Ed invero ha precisato che, dopo le eccezioni sollevate in prima facie da esso istante in corso di procedimento disciplinare, l'Ente ipotizzava oltre alla prima contestazione anche una seconda relativa alla mancata custodia delle password quale condotta posta in violazione degli obblighi disciplinari legittimanti il licenziamento sicchè gli addebiti mossi erano due distinti, il primo riguardante l'esclusiva responsabilità del ~~defunto~~ e sull'assoluta riconducibilità dei presunti accessi indebiti alle banche dati dell'istituto e alla stampa degli stessi e il secondo, in corso di procedimento disciplinare, sulla negligenza in ordine alla mancata custodia custodia IP adress e/o password di accesso.

Ha ancora dedotto che l'INPS non avrebbe provato il carattere doloso del comportamento del dipendente, essendosi basato su mere presunzioni; per tale ragione, residuando solo un'ipotesi colposa di mancata custodia della password, la sanzione irrogata risulterebbe sproporzionata. Ed infatti era emerso che gli accessi informatici contestati erano avvenuti anche quando l'appellante si trovava in ferie.

Ha eccepito l'inutilizzabilità dei file in formato excel prodotti dall'INPS in primo grado ed ivi contestati e disconosciuti in quanto non forniti dei requisiti idonei a garantirne l'autenticità e conformità, non risultando gli stessi muniti di firma digitale del custode e, pertanto, non genuini.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.



Ha sostenuto innanzitutto, l'insussistenza della fattispecie decadenziale, mentre nel merito ha ritenuto la proporzionalità della sanzione scelta, producendo precedenti di primo e secondo grado che, sugli stessi fatti posti in essere da colleghi di lavoro del [REDACTED], avevano univocamente confermato il licenziamento impugnato. Ha puntualizzato che solo una minima parte degli accessi addebitati al ricorrente nel corso del 2018, pari a circa il 4%, erano stati effettuati in giorni in cui risultava in ferie, mentre la maggioranza degli accessi contestati anche per il 2017 era stata effettuata nei giorni in cui il [REDACTED] risultava essere presente e che vi erano numerosi elementi che lasciavano ritenere che nei giorni di assenza gli accessi erano stati effettuati da [REDACTED], collega di stanza del ricorrente e anche essa colpita da identico provvedimento di risoluzione, cui il [REDACTED] aveva comunicato le proprie credenziali.

In data 8.5.2023 l'Istituto ha depositato la sentenza della Corte dei conti n. 238 del 2023 che ha accertato la responsabilità contabile del [REDACTED] confermando la ricostruzione degli addebiti formulata dall'INPS.

Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 6.10.2023), sicchè all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, la causa è stata decisa.

L'appello non merita condivisione.

Va, innanzitutto, rigettato il motivo di appello con il quale il [REDACTED] contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza dal potere di irrogare il licenziamento.

Nel caso de quo non è intervenuta violazione dei termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare.

Non vi è infatti dubbio che il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia (D.Lgs. n. 75 del 2017 che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis), vada calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura (Cass. N. 10284 del 2023). Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura (art. 55-bis, comma 4, penultimo periodo), per effetto della riforma stessa, qui applicabile, esso - della durata di centoventi giorni - decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD.

Non è possibile, pertanto, prendere in considerazione, come dies a quo, le date indicate dall'appellante (4.6.2018 - data ultima degli illeciti contestati, 5.6.2018 - momento in cui l'Istituto ha preso cognizione dei fatti in quanto la Direzione avrebbe fornito agli ispettori il log degli accessi corrispondenti alla consultazione degli estratti contributivi, o, infine, 25.6.2018 - data nella quale veniva redatto il verbale di audizione del lavoratore). Il termine di 30 giorni, invece, deve decorrere dal 20.7.2018, data della comunicazione della relazione sugli accertamenti ispettivi all'UPD.

Giova al riguardo richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione 16900 del 2016, che rinvia alle SS.UU. n. 8830 del 2011 e alla sentenza n. 12457/2011, secondo cui, in base ai principi generali, l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, demandato ad un servizio, idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza. Orbene, nel caso de quo l'INPS ha allegato di aver avviato il procedimento notificatorio con raccomandata A.r. in data 14.8.2018, restituita al mittente, e, quindi, consegnata nella mani del [REDACTED] in data 20.8.2018.



Nel merito l'appello è infondato essendo stati provati i fatti di cui alla contestazione disciplinare e al provvedimento di licenziamento e non essendo, di contro, stata provata l'alternativa ricostruzione proposta dall'appellante.

Le censure non colgono nel segno e non scalfiscono le argomentazioni, lucide e coerenti, del primo Giudice..

Va in primo luogo rilevato come dall'istruttoria svolta non sia emersa una cronica obsolescenza dei computer dell'Istituto tale da rendere credibile l'ipotesi dell'accesso dall'esterno per la violazione dei sistemi di sicurezza.

Come correttamente indicato dal primo Giudice, il teste Cilla, dirigente dell'area Sicurezza ICT e Privacy della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dell'istituto, ha del tutto smentito la generica deduzione attorea in merito alla debolezza del sistema di autenticazione utilizzato per accedere alla banca dati Inps, basato solo su userid e password, che a detta della difesa dell'attore non preservando l'utilizzo generico dell'IP alcun requisito in ambito di sicurezza informatico, consentirebbe in modo semplice di individuare i dati identificativi e di accesso di un dipendente, intervenendo sul computer localmente e da remoto.

Rilevante, ai fini del decidere, in ogni caso è la considerazione del Tribunale, condivisa appieno dal Collegio, "che, sia che la captazione dell' id e della password del ~~ricorrente~~ siano avvenuta mediante trafugazione mediante accesso nell'ufficio dello stesso, sia che sia stata posta in essere da remoto per mano di un hacker, comunque è impensabile che il fantomatico terzo potesse essere a conoscenza dell'orario di concreto ingresso ed uscita dal lavoro anche per i cd permessi del ricorrente, modellando i propri accessi sulla base di detti orari... La assoluta coincidenza della attività di accesso massivo con l'orario di servizio del dipendente dimostrata dall'inps a campione per le giornate del 4 agosto e del 24 novembre 2017 mediante con la stringente ricostruzione cronologica degli accessi massivi comparata con gli orari ingressi e le uscite dal lavoro del ricorrente, anche per cd permessi brevi, come risultanti dalle marcature effettuate dallo stesso, conduce ad escludere ogni altra fantasiosa ricostruzione portando a ritenere che davvero l'autore degli accessi contestati sia stato il ~~ricorrente~~ dalla sua postazione; si può a tal proposito anche considerare che le giornate verificate a campione sono giornate in cui il ~~ricorrente~~ non è andato via a fine turno di servizio ma si è trattenuto più a lungo, circostanza che per la sua imprevedibilità non pare conoscibile da un ipotetico hacker da remoto".

Altra circostanza dirimente, ai fini della attribuibilità della condotta contestata al ricorrente, è che, come emerso dagli accertamenti effettuati dal Dirigente Informatico della D.G. dott. Cilla, gli accessi massivi avvenuti con utilizzo delle credenziali del ~~ricorrente~~ dall'IP 10.199.28.34 identificante non la postazione lavorativa dello stesso, ma la postazione lavorativa dello sportello di front-office, erano stati effettuati unicamente nelle giornate del 10/8/2017, 17/8/2017 e 28/12/2017 ovvero nei giorni coincidenti con il giovedì in cui l'appellante ha svolto attività di sportello.

Né colgono nel segno le censure relative alla circostanza che in svariate giornate in cui si sono svolti gli accessi massivi dalla postazione del ricorrente lo stesso risultava assente per ferie.

Al riguardo va innanzitutto sottolineato come il primo Giudice, pur evidenziando la natura suggestiva della circostanza, ne ha ridimensionato la portata in considerazione del fatto che soltanto il 4% degli accessi complessivamente addebitati al ~~ricorrente~~ sono avvenuti nei giorni di ferie del



sicchè appaiono confermati la maggior parte degli addebiti, idonei a giustificare il provvedimento impugnato.

Ebbene tali argomentazioni non sono state minimamente censurate dalla difesa attorea, che ha insistito sulla non attribuibilità degli accessi rilevati nelle giornate di ferie.

Tanto premesso, solo per completezza va rilevato che il fatto che il [REDACTED] fosse in ferie non dimostra affatto che non abbia potuto compiere gli accessi, in quanto lo stesso, in ipotesi, potrebbe anche essere entrato comunque in sede (vedi dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal Direttore della filiale metropolitana dell'INPS di Napoli, dr. Filippo Bonanni, "la sede di cui si parla è molto grande ed oltre all'accesso per il personale, con i tornelli, ha anche un accesso per il pubblico privo di tornelli, privo di guardie giurate ma con portieri che controllano l'affluenza del pubblico: qui il pubblico deve mostrare il codice fiscale, ma se attraverso tale ingresso entra un dipendente, non deve essere riconosciuto in quanto il dipendente è noto..").

Occorre anche evidenziare che il ricorrente ha condiviso la stanza con [REDACTED], altra dipendente della sede licenziata per gli stessi motivi, sicchè appare verosimile ritenere che nei giorni in cui il [REDACTED] era in ferie, la collega di stanza, [REDACTED], utilizzava il suo PC.

A riprova di quanto detto, l'Inps ha accertato che la dipendente [REDACTED] risulta essere in servizio nei giorni in cui il [REDACTED] risulta in ferie (cartellino presenze [REDACTED] e richieste paperless [REDACTED]: DOC.16) e aver utilizzato il suo PC (IP 10.199.24.166) in concomitanza con gli accessi di [REDACTED] dal PC di quest'ultimo (IP 10.199.24.165).

Va comunque ribadito che, pur volendo escludere dette giornate, risultano 69 giorni nel 2017 e 49 nel 2018 in cui gli accessi massivi sono stati condotti dal solo IP 10.199.24.165 identificante la postazione di lavoro assegnata a [REDACTED].

Dovendo la password di ogni dipendente dell'INPS essere modificata ogni tre mesi, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, si sarebbero dovuti verificare ben tre o quattro episodi di sottrazione della password al [REDACTED].

Ineccepibile e pienamente condivisa, pertanto, risulta la statuizione del Tribunale secondo cui "appare residuale e se rapportata ad una stanza di ufficio, qual è quella in cui il [REDACTED] lavorava che non pare - per quanto dedotto in atti - esposto al continuo viavai di persone (infatti in ricorso è dedotto che l'attività di front office per l'utenza era svolta dal ricorrente - solo un giorno a settimana, il giovedì mattina - non nel suo ufficio, ma al pian terreno, allontanandosi dunque dalla sua postazione lavorativa sita al piano superiore; ed inoltre che il ricevimento utenza avveniva dal lunedì al giovedì per agenda appuntamenti il che lascia immaginare un accesso rigorosamente calendarizzato degli esterni al suo ufficio, che non poteva che avvenire che in sua presenza). Inoltre detta ipotesi non trova conforto nelle modalità temporali con le quali si sono realizzati gli accessi massivi addebitati; deve si osservare infatti che se vi fosse stato un soggetto che non da remoto ma fisicamente avesse che sottratto per ben tre volte la password dal cassetto della postazione lavorativa del ricorrente, ciò avrebbe - come non è, sulla base delle risultanze della relazione ispettiva Inps in atti - secondo logica determinato dei periodi ed silenti in cui gli accessi massivi cessavano per la intervenuta modifica della password da parte dell'ignaro dipendente, fino a che - profittando di assenza o distrazione del [REDACTED] - non si perfezionasse una successiva fraudolenta appropriazione della nuova password. Oltretutto il ricorrente neppure dichiara in ricorso come egli in concreto abbia provveduto alla custodia della password, visto che riferisce solo del fatto che i



dipendenti inps sono adusi a conservarla in un cassetto in ufficio, nulla riferendo in merito alle cautele da lui poste in essere”.

Né l'ipotesi dell'attacco hacker, del resto, si appalesa credibile; innanzitutto perché dalla produzione documentale sono emerse generiche notizie su episodi di attacchi hacker senza una diretta correlazione con l'ufficio del [REDACTED]. Inoltre, la tesi è smentita dalla circostanza, evidenziata dall'Istituto e non smentita dal lavoratore, che l'accesso massivo ed illecito agli estratti contributivi avveniva durante le sessioni di lavoro del dipendente al computer e si interrompevano, invece, quando lo stesso si allontanava dalla postazione.

Né appare credibile l'ipotesi del BOT. Non appare ragionevole, infatti, ritenere che tale programma informatico, il quale opera automaticamente, si attivasse solo quando l'appellante era alla postazione e si interrompesse negli orari in cui risulta l'interruzione della prestazione.

Né colgono nel segno le censure relative alla pretesa incompatibilità tra il numero di accessi abusivi agli estratti previdenziali e il tempo a disposizione del [REDACTED]. Il tempo indicato di pochi secondi e mai superiori ai dieci appare compatibile soprattutto alla luce della circostanza, pure confermata dall'istruttoria, che gli eventi che sono risultati nel log non implicano necessariamente la stampa del rapporto ma sono compatibili con il semplice salvataggio dello stesso su una pendrive (vedi dichiarazione direttore Bonanni).

A fronte di tali specifiche e puntuali considerazioni, la difesa del [REDACTED] si è limitato a ribadire quanto già eccepito in primo grado senza censurare in maniera precipua quanto dedotto dal primo Giudice.

Da tutto quanto esposto irrilevante appare il tentativo dell'appellante di escludere il carattere doloso del suo comportamento e di trasformare i fatti in illeciti di natura colposa legati alla mancata custodia della password.

Non coglie nel segno, poi, la censura con la quale il [REDACTED] lamenta che l'ente avrebbe mutato la ragione del licenziamento rispetto a quella indicata nell'atto di contestazione: in quest'ultimo atto, sostiene l'appellante, l'INPS aveva affermato la esclusiva responsabilità del [REDACTED], nel primo, invece, aveva aperto alla possibilità della sua negligenza nella custodia della password.

Dalla semplice lettura della contestazione e del licenziamento emerge, invece, che l'ipotesi dolosa è stata proposta in entrambi gli atti.

Dagli atti appare evidente che giammai l'Inps ha derubricato la ipotesi di cui alla contestazione di cessione a terzi da parte del [REDACTED] delle proprie credenziali alla ipotesi di negligenza nella custodia delle stesse.

Pertanto l'espressione utilizzata dal primo Giudice “ solo dovendosi aggiungere che la cessione delle proprie credenziali è ipotesi dolosa e dunque volontaria a differenza mera negligenza nella custodia della password, ipotesi colposa dove voluta è solo la condotta negligente e non l'evento” tanto enfatizzata dalla difesa giammai può essere interpretata nel senso indicato dalla difesa attorea ovvero di un secondo addebito che si aggiunge al primo.

La condotta contestata è unica e si risolve non già in una negligenza lavorativa ma in una condotta dolosa di diffusione di dati riservati a soggetti terzi - direttamente o indirettamente consentendo l'utilizzo delle



Sentenza n. 392/2024 pubbl. il 26/01/2024
RG n. 1515/2021

proprie credenziali ad altri - svolta utilizzando strumenti e materiali di ufficio che, atteso l'abnorme numero di accessi, non può che far ritenere definitivamente compromesso il rapporto fiduciario .

Del tutto irrilevante, inoltre, è la contestazione della violazione della privacy dell'appellante in quanto i fatti a lui contestati sarebbero stati posti a conoscenza di terze persone (tali ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~).

Tale allegazione, infatti, non incide in alcun modo sulla legittimità del recesso datoriale ma potrebbe, al più, costituire oggetto di una distinta azione volta a censurare non l'atto ma il comportamento dell'Istituto, che non fa parte del presente giudizio.

Nemmeno coglie nel segno la censura con la quale si eccepisce l'inutilizzabilità dei file in formato excel prodotti dall'INPS in primo grado ed ivi contestati e disconosciuti in quanto non forniti dei requisiti idonei a garantirne l'autenticità e conformità (non risulterebbero, infatti, muniti di firma digitale del custode e, pertanto, non sarebbe certa la riconducibilità degli stessi e la genuinità).

La contestazione è inammissibile in quanto non supportata da interesse: la stessa, infatti, non è accompagnata dalla indicazione di una ricostruzione alternativa dei fatti che emergono dai documenti stessi. L'attendibilità degli atti, inoltre, è supportata dalle testimonianze che ne confermano il contenuto.

Sante la prova dell'illecito e l'assenza di riscontri sulle ipotesi fornite dal ~~XXXXXXXXXX~~ a propria discolpa, va rigettato il gravame.

Le spese seguono la soccombenza .

Da' atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta l'appello ;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500, oltre accessori se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli, 18.1.2024

Il Presidente est.

(dr.ssa Anna Carla Catalano)

